



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

## Provincia di Verona

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Approvato con Delibera del Consiglio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **PREMESSA**

Ai sensi del comma 738 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Con il presente regolamento viene determinata la disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare vengono definiti: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 5. Presupposto ed ambito di applicazione

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 6. Costo di gestione
- Art. 7. Determinazione della TARI
- Art. 8. Articolazione della TARI
- Art. 9. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 10. TARI per le utenze domestiche
- Art. 11. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 12. TARI per le utenze non domestiche
- Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Scuole statali
- Art. 15. TARI giornaliera
- Art. 16. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 18. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 19. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 20. Agevolazioni per autonomo avvio a recupero dei rifiuti urbani o simili delle utenze non domestiche
- Art. 21. Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione
- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Ulteriori agevolazioni
- Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

- Art. 25. Obbligo di dichiarazione

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 27. Poteri del Comune

Art. 28. Accertamento

Art. 29. Sanzioni

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Interessi

Art. 32. Rimborsi

Art. 33. Somme di modesto ammontare

Art. 34. Contenzioso

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 35. Clausola di adeguamento

Art. 36. Disposizioni transitorie

Art. 37. Entrata in vigore

**Allegato: Categorie di utenze non domestiche**

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1 comma 639 e seguenti della L.27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento ~~dei rifiuti urbani e assimilati~~ e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147, ~~dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116~~, dal Regolamento comunale ~~per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di igiene urbana e gestione dei rifiuti~~, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

**I rifiuti sono considerati urbani anche quando simili per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinquies, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.**

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

~~3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.~~

~~4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:~~

- ~~a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;~~
- ~~b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06;~~
- ~~e) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;~~
- ~~d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;~~
- ~~e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;~~
- ~~f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.~~

~~5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:~~

- a) ~~i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;~~
- b) ~~i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06;~~
- c) ~~i rifiuti da lavorazioni industriali;~~
- d) ~~i rifiuti da lavorazioni artigianali;~~
- e) ~~i rifiuti da attività commerciali;~~
- f) ~~i rifiuti da attività di servizio;~~
- g) ~~i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;~~
- h) ~~i rifiuti derivanti da attività sanitarie;~~

### **Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani**

~~1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, sempre che, le tipologie e le quantità per ogni singolo materiale siano inferiori a quelle stabilite nell'allegato al regolamento per la gestione dei rifiuti.~~

~~2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, determini le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti attraverso convenzione o accordo di servizio.~~

### **Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- a) ~~le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;~~
- b) ~~il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;~~
- c) ~~il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;~~
- d) ~~i rifiuti radioattivi;~~
- e) ~~i materiali esplosivi in disuso;~~
- f) ~~le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;~~
- g) ~~i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.~~

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) ~~le acque di scarico;~~
- b) ~~i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;~~
- c) ~~le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;~~

~~d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.~~

#### **Art. 4. Soggetto attivo**

1. ~~Il tributo~~ La **tassa** è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ~~al tributo~~. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla ~~tassa tributo~~.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5. Presupposto ed ambito ~~di per l'applicazione del tributo~~**

1. La **tassa rifiuti** è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. **La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.**

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. ~~La superficie tassabile è quella calpestabile.~~ **La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassazione è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui agli artt. 29 e 30 del presente regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.**

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro **il mese di febbraio (20 gennaio)** dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici da escludersi, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera



superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Codice ATECO	Tipologia di attività	% di abbattimento
	Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10
	Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	10
	Elettrauto	10
	Caseifici, cantine sociali	10
	Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	10
	Lavorazioni ceramiche, smalterie	10
	Officine di carpenteria metallica	10
	Tipografie, stamperie, vetrerie	10
	Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	10
	Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	10

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- b) la porzione di superficie<sup>1</sup> dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
  - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
  - f) le aree delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto ~~adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;~~
  - g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

<sup>1</sup> Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree scoperte non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 30 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione non abitabili nonché balconi e terrazze scoperte (non costituenti volume urbanistico) di utenze domestiche;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- n) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) e/o del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati o porzioni di fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree individuate, attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione degli interessi legali e delle sanzioni di legge per infedele dichiarazione.

~~1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.~~

~~2. Si intendono per:~~

- ~~a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;~~
- ~~b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;~~
- ~~c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;~~
- ~~d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.~~

~~3. Sono escluse dal tributo:~~

- ~~a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;~~

~~4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.~~

~~9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione della tributo.~~

#### **Art. 7. Soggetti passivi**

~~1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.~~

~~2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.~~

~~3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.~~

~~4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.~~

## **Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. ~~Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:~~

- ~~a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e/o suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, i solai e sottotetti impraticabili;~~
- ~~b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;~~
- ~~c) i locali e le aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;~~
- ~~d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;~~
- ~~e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;~~
- ~~f) le aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra, al movimento veicolare interno o alla sosta gratuita dei veicoli e le aree verdi;~~
- ~~g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;~~
- ~~h) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;~~
- ~~i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;~~
- ~~j) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;~~
- ~~k) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;~~

2. ~~Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.~~

3. ~~Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.~~

## **Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. ~~Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.~~

2. ~~Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.~~

## **Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. ~~Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.~~

2. ~~Non sono in particolare, soggette a tariffa:~~

- a) ~~le superfici adibite all'allevamento di animali;~~
- b) ~~le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;~~
- e) ~~le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.~~

3. ~~Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:~~

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	10
Elettrauto	10
Caseifici, cantine sociali	10
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	10
lavorazioni ceramiche, smalterie	10
Officine di carpenteria metallica	10
Tipografie, stamperie, vetrerie	10
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	10
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	10

4. ~~Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:~~

- e) ~~indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;~~
- d) ~~comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.~~

#### **Art. 11. Superficie degli immobili**

1. ~~La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.~~

2. ~~Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.~~

3. ~~Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.~~

4. ~~La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.~~

~~5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq per colonnina di erogazione.~~

### TITOLO III – TARIFFE

#### Art. 6. Costo di gestione

1. La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario del gestore del servizio ~~gli interventi e dalla relazione illustrativa approvati dal Comune~~, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento ~~della produttività, della qualità del servizio fornito~~ della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

3. Il Piano ~~Economico~~ Finanziario (PEF), elaborato a norma dell'art. 8 del d.P.R n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni dell'Allegato A della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, prevede con cadenza annuale l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. ~~indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.~~

4. Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi: il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU; la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono; una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, la ricognizione degli impianti esistenti.

5. Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

~~6. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:~~

~~a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;~~

~~b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.~~

#### Art. 7. Determinazione della TARI

1. La ~~TARI il tributo comunale~~ è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, ~~cui corrisponde coincidente con~~ un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La ~~TARI tariffa~~ è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La ~~TARI tariffa~~ è determinata sulla base del Piano ~~Economico~~ Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.



4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 8. Articolazione della TARI tariffa**

1. La TARI tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La TARI tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività "Kd" di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1 c. 658 della L. 27.12.2013 n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso il minor numero di svuotamenti o dei ~~a pagamento per il conferimenti~~ a pagamento del rifiuto urbano residuo secco indifferenziato e umido. Il relativo introito previsto è sottratto dal costo variabile che deve essere coperto con la ~~tassa il tributo~~ comunale sui rifiuti e sui servizi.

5. Ai sensi dell'art. 4 c.2 del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 possono essere altresì misurate puntualmente le quantità di altre frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. I sistemi di misurazione puntuale devono garantire i requisiti minimi di cui agli artt. 4 e 5 del DM 20 aprile 2017.

6. Ai fini della riduzione della parte residuale del rifiuto urbano, ovvero per incentivarne il livello di differenziazione, vengono sottoposte a tariffazione puntuale le seguenti frazioni merceologiche: rifiuto secco indifferenziato (CER 200301), rifiuto ingombrante (CER 200307), rifiuto imballaggio misto (CER 150106). Ai fini inoltre della riduzione dello spreco alimentare, in linea con il successivo art. 21, viene sottoposto a tariffazione puntuale anche il rifiuto umido prodotto dalle utenze non domestiche e conferito nei bidoni da 120/240 lt e/o capacità superiori.

7. La parte variabile viene quindi corrisposta anche tramite l'addebito ~~degli svuotamenti necessari per dello~~ smaltimento presso l'eco-centro di altre frazioni di rifiuto sottoposte a misurazione puntuale ~~del rifiuto secco indifferenziato e umide~~ o lo smaltimento del contenuto dei bidoni, biocontenitori e/o container dedicati. Il relativo costo al litro/kg non è soggetto a riduzioni e viene stabilito annualmente dal Consiglio Comunale secondo la seguente procedura.

a) definizione della quota di costo variabile da coprire attraverso l'addebito ~~degli svuotamenti necessari per dello~~ smaltimento delle frazioni di rifiuto sottoposte a misurazione puntuale ~~del rifiuto secco indifferenziato e umide~~ o lo smaltimento del contenuto dei bidoni, dei biocontenitori e/o container dedicati sulla base della spesa complessiva per il relativo smaltimento ed avendo come criterio l'incentivazione della raccolta differenziata;

b) la quota di costo di cui alla lettera a) divisa per il totale dei litri/kg stimati, (su base previsionale e/o storica) genera il costo di un litro/kg di rifiuto.

8. Sono attribuiti alla singola utenza ed addebitati a consuntivo nell'importo della bolletta TARI gli svuotamenti dei bidoni dotati di microchip sia con il servizio territoriale che in ecocentro, lo smaltimento presso l'eco-centro di altre frazioni di rifiuto sottoposte a misurazione puntuale tramite tessera e lo svuotamento dei container dedicati.

~~9. Gli svuotamenti dei bidoni dotati di microchip sono associati tramite la tessera magnetica personale di ogni utente e verranno addebitati a consuntivo assieme all'addebito per lo svuotamento dei biocontenitori e/o container quando richiesti-~~

#### **Art. 9. Periodi di applicazione del tributo**

1. La ~~tassa il tributo~~ è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento ~~della tassa di tariffa~~ producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione ~~della tassa di tariffa~~, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni ~~della tassa di tariffa~~ saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 10. Tariffa TARI per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della ~~tassa tariffa~~ per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della ~~tassa tariffa~~ per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, nonché dagli svuotamenti a pagamento per il conferimento dei rifiuti ~~sottoposti a tariffazione puntuale~~. Il relativo introito previsto è sottratto dai costi variabili che devono essere coperti con ~~la tassa il tributo comunale~~ sui rifiuti e sui servizi.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della ~~tassa tariffa~~ sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 11. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Il numero di componenti del nucleo familiare per le abitazioni tenute a disposizione da qualsiasi soggetto è fissato in una unità salvo diversa e maggiore indicazione nella dichiarazione o a seguito di attività di accertamento.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.



7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dagli aggiornamenti mensili inviati dall'anagrafe o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese seguente.

#### **Art. 12. TARI Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della **tassa tariffa** per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della **tassa tariffa** per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, nonché ~~dalle svuotamento a~~ pagamento per il conferimento/~~smaltimento~~ dei rifiuti **sottoposti a tariffazione puntuale** e/o dal pagamento del noleggio e svuotamento dei biocontenitori e/o container **dedicati vuoti per pieno effettuato** in base alla capacità scelta dall'utente. Il relativo introito previsto è sottratto dai costi variabili che devono essere coperti con **la tassa il tributo comunale** sui rifiuti e sui servizi.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R n. 158/1999, sulla base della (categoria di occupazione dichiarata) classificazione delle attività economiche secondarie ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione ATECO delle attività economiche dichiarate.

3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

#### **Art. 14. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con **la tassa il tributo** comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 15. TARI ~~Tribute~~ giornaliera**

1. La ~~tassa il tribute~~ si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della ~~tassa tribute~~.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della ~~tassa tribute~~ da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, fermo restando l'obbligo dell'addebito dello svuotamento a pagamento per il conferimento dei rifiuti ~~sottoposti a tariffazione puntuale~~.
5. Alla ~~TARI tribute~~ giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, rapportandola a giorno.

## **16. Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) ~~provinciale~~**

1. Ai soggetti passivi della ~~tassa tribute comunale~~ sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare la ~~TARI tribute~~ giornaliera, è applicato il tributo ~~provinciale~~ per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ~~ora Legge n. 214/2011~~.
2. Il ~~TEFA tribute provinciale~~, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla ~~tassa rifiuti (TARI) tribute comunale~~, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La ~~tassa rifiuti tariffa~~ è applicata per intero anche alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti.
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
  - d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto e quelle escluse dal perimetro in cui viene svolto il servizio raccolta rifiuto umido, si applica una riduzione del 20% nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni previste nel presente articolo non si applicano al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.

#### **Art. 18. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La ~~tassa rifiuti tariffa~~ si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applica il terzo comma dell'articolo 23.

4. La ~~tassa rifiuti tariffa~~ si applica in misura ridotta del 50% ad aree scoperte operative ad uso continuo a condizione che esse siano debitamente dichiarate. L'agevolazione decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

5. Le riduzioni previste nel presente articolo non si applicano al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip e/o container dedicati, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.

#### **Art. 19. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani ~~Riduzioni per il recupero~~**

1. La ~~tassa rifiuti tariffa~~ dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani ~~assimilati~~ che il produttore dimostri di aver avviato al ~~riciclo recupero~~ nell'anno di riferimento, ~~direttamente o tramite soggetti autorizzati, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente con idonea documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti (es. formulari, MUD, registri). mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.~~

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) ~~†~~, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.~~

3. La riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti riconosciuta all'utenza non domestica che documenti di avviare effettivamente e correttamente al riciclo rifiuti urbani è calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al riciclo e la quantità di rifiuti desunta dai coefficienti di produzione potenziale previsti dal D.P.R. 158 del 1999, applicando il coefficiente Kd relativo alla categoria tariffaria assegnata all'area di produzione dei rifiuti avviati al riciclo secondo le modalità previste al successivo comma 4.

4. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta nella misura massima del 50% in base ai seguenti criteri di proporzionalità, nelle percentuali sotto indicate:

a) avvio al riciclo di quantità pari ad almeno il 20% della produzione complessiva;

b) applicazione proporzionale della riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti con un minimo del 10% al raggiungimento del quantitativo minimo di avvio al riciclo di cui alla lettera a) fino ad un

massimo del 50% al raggiungimento della totalità di quantitativo avviato al riciclo. La percentuale della riduzione viene calcolata con arrotondamento all'unità per difetto.

3. Le utenze non domestiche che avviano al **riciclo recupero** rifiuti **assimilabili agli** urbani in quantità annue superiori alle soglie di cui all'**allegato "A" art. 3** e che presentano idonea documentazione, hanno diritto, **purché in regola con tutti i versamenti ordinari della TARI**, per ogni tipo di materiale (**codice CER**) avviato al **riciclo recupero** in quantità annue superiori alle soglie citate, ad una riduzione del 10% da computarsi limitatamente alla quota variabile della **tassa rifiuti tariffa**. Per idonea documentazione si intende specifica dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo, con allegata la quarta copia dei relativi formulari di trasporto: è facoltà del Comune, comunque, richiedere ai titolari delle utenze copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, ai fini istruttori dell'istanza di riduzione. ~~Per detti materiali tali utenze si considerano fuori dall'assimilazione e quindi non potranno essere conferiti al servizio pubblico. Tale agevolazione non si applica alle utenze di cui all'art. 3 comma 2.~~

~~4. Il superamento delle soglie quantitative di cui all'art.3 relative al rifiuto secco non riciclabile, adeguatamente documentato, rappresenta titolo giustificativo della mancata corresponsione della parte variabile della tariffa e quindi implicita autorizzazione allo svolgimento del servizio esclusivamente da parte di ditte terze. In questi casi l'utenza sarà tenuta al pagamento della tariffa limitatamente alla parte fissa sull'intera superficie dell'insediamento a qualsiasi uso adibita. Tale agevolazione non si applica alle utenze di cui all'art. 3 comma 2 e non è cumulabile con la riduzione di cui al comma precedente.~~

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, **pena la non ricevibilità della richiesta**, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, **qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.**

6. Le riduzioni previste nel presente articolo non si applicano al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip e/o container dedicati, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.

#### **Art. 20. Agevolazioni per autonomo avvio a recupero dei rifiuti urbani o simili delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co.10, d.lgs. n.152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune e al Consiglio di Bacino Verona Nord entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine previsto, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico .

2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:

- a) la durata non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
- b) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO
- c) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
- d) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.

3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero del totale dei loro rifiuti urbani o simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) **riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.**

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune e al

Consiglio di Bacino Verona Nord: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico.

La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art.1, co. 649, secondo periodo, della legge n. 147/2013, di cui al precedente art. 25. L'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.

6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co.10, d.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della legge n.147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono delle facoltà previste dall'art. 25 o 25-bis del presente regolamento rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 21. Agevolazioni per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione**

1. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici, le eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è ridotta in ragione dei quantitativi effettivamente ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, mediante l'applicazione sulla parte variabile dei coefficienti stabiliti con la deliberazione di determinazione della tariffa.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Le modalità di certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, l'ambito di operatività e le ulteriori modalità applicative sono definite con specifico provvedimento attuativo dell'Amministrazione Comunale.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che venga presentata un'apposita istanza con allegata la documentazione di cui al comma 3 attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza utile, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

#### **Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

5. Per le utenze per le quali non è effettuato il servizio di raccolta, la ~~tassa rifiuti~~ ~~il tributo~~ è dovuta nella misura del 40% della tariffa.



6. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

7. ~~La tassa rifiuti il tributo~~ è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

8. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

~~9. Le riduzioni previste nel presente articolo non si applicano al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip e/o container dedicati, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.~~

### **Art. 23. Ulteriori agevolazioni.**

1. La ~~tassa rifiuti tariffa~~ si applica nella misura come sotto determinato alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- ~~a) i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto, sono esenti;~~
- b) i locali ed aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, sono esenti;
- c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le scuole materne private e gli asili-nido privati nei cui consigli di amministrazione è presente un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, sono esenti;
- d) i nuclei familiari residenti che al 31.12 dell'anno precedente comprendono un numero di figli minorenni pari o superiore a 4 **hanno diritto ad una** riduzione del 100% della parte variabile della tariffa. **Tale riduzione non si applica al dovuto per lo smaltimento o lo svuotamento dei bidoni con microchip, in relazione alle frazioni di rifiuto sottoposte a tariffazione puntuale.**

Il Comune metterà a disposizione delle utenze esentate, un sufficiente numero di svuotamenti per il conferimento dei rifiuti ~~sottoposti a tariffazione puntuale umidi e secchi~~. La Giunta Comunale potrà valutare la concessione gratuita nel corso di ciascun anno solare, su richiesta scritta degli utenti interessati, di sacchi per il conferimento dei rifiuti secchi, a famiglie con minori di età inferiore a due anni o con persone con problemi di incontinenza certificata.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applica il terzo comma dell'articolo 23.

~~4. Le riduzioni previste nel presente articolo ed ai precedenti articoli 23-24-25-26, ad eccezione del comma 1 lettere a) b) e c) del presente articolo, non si applicano al dovuto per lo svuotamento a pagamento per il conferimento dei rifiuti ed al dovuto per il pagamento dello svuotamento dei biocontenitori e/o container vuoti per pieno effettuato in base alla capacità scelta dall'utente.~~

### **Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, quando non diversamente previsto, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

## Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della **tassa rifiuti tributo** devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza (**detenzione o possesso**);
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o **esenzioni**;
- c) **la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione della tassa rifiuti**;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o **esenzioni**.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o suo delegato;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della **tassa rifiuti tributo**. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso **e la planimetria dati** catastale dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o ~~è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata trasmessa per~~ in via telematica con posta certificata. ~~In caso di spedizione fa fede la data di invio.~~ Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 27. Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

~~4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138~~

### **Art. 28. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. ~~e/o PEC~~ inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale (TEFA), sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione. ~~Contiene inoltre espressa indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.~~

3. Il contribuente può richiedere la rateizzazione dei pagamenti previsti nell'avviso di accertamento nel rispetto delle seguenti regole:

a) su richiesta dell'interessato, che si dichiara in difficoltà economiche o momentanea carenza di liquidità, può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate nonché dei crediti iscritti in ruoli o liste di carico:

- per la durata massima di 12 mesi per importi fino a € 3.600,00
- per la durata massima di 24 mesi per introiti superiori a € 3.600,00 e fino a € 10.800,00



- per la durata massima di 36 mesi per importi superiori a €. 10.800,00
  - b) la domanda di rateizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata, di norma, 10 giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
  - c) il funzionario responsabile del tributo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
  - d) il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti alla lett. a) e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza della rata.
  - e) qualora il credito complessivo sia superiore ad € 25.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del D.lgs n. 385/1993, per tutto il periodo di rateizzazione, aumentato di mesi sei (6).
  - f) nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
    - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - g) il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
    - qualora siano esecutive le procedure per il recupero coattivo del credito;
    - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.
  - h) restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
    - dall'art. 48 comma 3 del D.lgs 30.12.1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 29. Sanzioni**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della **TARI IUC**-risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richiesta di dati e notizie di cui al precedente articolo 8 c. 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la **TARI IUC**, si applicano a tutte le violazioni al presente regolamento, le seguenti norme:
  - e) Decreti Legislativi n. 471-472-473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
  - f) Articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

- g) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.
- h) i commi 695-696-697-698-699 della L. 27 dicembre 2013 n. 147

8. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997 e s.m.i. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo secondo quanto previsto dall'art. 17/bis del D. Lgs. 546/92 e s.m.i

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 30. Riscossione**

1. Il Comune riscuote ~~la tassa il tributo comunale~~ sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute ~~per la TARI ed il TEFA tributo e tributo provinciale~~, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, con scadenza fissata nell'ambito della manovra tariffaria annuale. ~~È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.~~

2. ~~La tassa il tributo comunale~~ sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante ~~modello di delega F24 semplificato e precompilato, spedito in allegato alla bolletta, oppure sistema PagoPA bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 244.~~

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. ~~e/o PEC~~ e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 32.

### **Art. 31. Interessi**

- 1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 32. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### **Art. 33. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 (trenta euro), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 11,00 (undici euro) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Art. 34. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. ~~Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (€ 20.000,00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo secondo quanto previsto dall'art. 17/bis del D. Lgs. 546/92 e s.m.~~ Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 50/2017, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n.96, dal 1° gennaio 2018 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 (senza computare sanzioni ed interessi), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 35. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere **referiti fatti** al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 36. Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Art. 37. Entrata in vigore**

1. **Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01.08.2021 e dall'anno di imposta 2021.**

## ALLEGATO

### Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie (Comuni con più di 5.000 abitanti)

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, ~~studi professionali~~, uffici
12. Banche e istituti di credito, **studi professionali (\*)**
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

(\*) per gli "studi professionali" l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 ha previsto dal 2020 la riallocazione dalla cat. 11 alla cat. 12